

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Decr. n. 29/2021.

Visto il D.L. 44/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il cui art. 6 ha prorogato al 31 luglio 2021 i termini previsti dall'art. 23, c.1, D.L. 137/2020, relativo alle misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID 19;

Visto il D.L. 52/2021, per il cui art. 11 <<I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente>>;

Visto l'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'art. 23, comma 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, con proroga della vigenza dell'art. 221 cit. fino al 31 luglio 2021;

Ritenuta la persistenza delle ragioni di prevenzione sanitaria che esigono massima attenzione e cautela nelle attività giudiziarie;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento del Tribunale in condizioni di massima sicurezza possibile, sia per tutto il personale che vi lavora e sia per il pubblico, sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

preso atto delle misure già a suo tempo adottate per la sicurezza delle aule di udienza e per gli uffici, d'intesa con gli organi della sicurezza, e del protocollo concordato con il COA e con la camera penale per le udienze penali, e preso atto delle misure di limitazione degli accessi al palazzo di giustizia già adottate;

Visto il proprio decreto del 16-4-2021, e la necessità di sua integrazione anche per quanto riguarda i procedimenti innanzi al giudice di pace;

P T M DISPONE



- 1) sino al 31 luglio 2021 fatta salva la sospensione delle udienze ordinarie per il periodo feriale dal 14 luglio al 5 settembre le udienze civili di prima comparizione, di trattazione, di precisazione delle conclusioni e di discussione sono tenute mediante trattazione scritta, con deposito delle note di udienza almeno 2 giorni prima della data di udienza stabilita, ovvero per le udienze del Tribunale ordinario anche con comparizione da remoto, via Teams; salvo che vi sia espressa richiesta delle parti di trattazione in presenza;
- 2) per le udienze in cui è prevista attività istruttoria testimoniale, o CTU, da effettuare necessariamente in presenza, e che non rivestano carattere di urgenza o indifferibilità, i giudici titolari del procedimento sono autorizzati a rinviarle a data successiva al 31 luglio 2021;
- 3) le udienze <u>istruttorie</u> predette, che presentino assoluta urgenza della trattazione, o per le quali <u>le parti congiuntamente</u>, entro lo stesso termine di <u>2 giorni antecedenti, richiedano</u> la trattazione in presenza, dovranno essere trattate mediante <u>adeguato distanziamento orario</u> delle cause e delle prove, per evitare qualunque assembramento in aula e fuori dell'aula di udienza, e con l'osservanza delle <u>cautele sanitarie personali</u> prescritte (uso obbligatorio della mascherina, e distanziamento personale);
- 4) Si comunichi a tutti i magistrati, ordinari ed onorari, ai giudici di pace, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del C.O.A., e al Presidente della Corte d'appello.

Matera, 30-4-2021.

Il Presidente del Tribunale